

*Università degli Studi di Ferrara*  
*Dipartimento di Scienze Umane*



*Master in:*  
*“Tutela, diritti e protezione dei minori”*  
*a.a. 2015/16*

*“La relazione affettiva ascendenti-nipoti  
nell'ordinamento giuridico italiano”*

*Relatore*  
*Chiar.ma Prof.ssa Daniela Leban*

*Lavoro di*  
*Dott.ssa Rosaria Grazioli*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	4
---------------------------	----	---

### CAPITOLO I

#### **LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE. IL FIGLIO HA IL DIRITTO DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI.**

1. Dalla famiglia patriarcale, alla famiglia allargata: i minori hanno diritto alla relazione con i nonni .....	p.	5
2. La valorizzazione dei legami familiari: il figlio ha il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti.....	p.	7
3. Il riconoscimento dell'importanza della relazione con i nonni: l'Italia si allinea alle legislazioni dei Paesi Europei .....	p.	9
4. Il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti alla luce delle novellate disposizioni sulla parentela .....	p.	11

### CAPITOLO II

#### **LA RELAZIONE AFFETTIVA ASCENDENTI-NIPOTI: IL "DIRITTO DI VISITA"**

1. La problematicità dell'affermazione nell'ordinamento giuridico della relazione affettiva nonni-nipoti: il cd. "diritto di visita degli avi".....	p.	13
2. La L. n. 54/2006: una prima previsione espressa del diritto del minore di mantenere rapporti con gli ascendenti nell'ordinamento giuridico. La giurisprudenza non muta il proprio orientamento .....	p.	14
3. L'art. 317 <i>bis</i> c.c. : i nonni, dopo la Riforma, vantano un autonomo diritto di visita al nipote? Le opinioni della dottrina .....	p.	16
4. La problematica questione della competenza. L'art. 38, c.1, disp. att. c.c, sospettato di illegittimità costituzionale .....	p.	18
5. La sentenza Corte cost. n. 194/2015: la disciplina del diritto di visita non è in contrasto con la Costituzione .....	p.	20

### **CAPITOLO III**

#### **LA RELAZIONE NONNI-NIPOTI DOPO IL D.LGS. 154/2013. LE APPLICAZIONI DEI TRIBUNALI.**

1. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: con la sentenza Manuello e Nevi, l'Italia viene condannata per il mancato rispetto della vita privata familiare ..... p. 21
2. La giurisprudenza di merito: la Corte d'Appello di Venezia applica il nuovo art. 317 *bis*, c.c., e consente ai nonni di vedere la nipote. .... p. 22
3. La giurisprudenza di legittimità: la Cassazione mantiene il proprio orientamento e non riconosce in capo agli avi un autonomo diritto di visita..... p. 23

**CONCLUSIONI**..... p. 25

**BIBLIOGRAFIA**..... p. 27

**SITOGRAFIA** ..... p. 30

**RINGRAZIAMENTI**..... p. 31

## INTRODUZIONE

La L. n. 219/2012, la cd. *Riforma della filiazione*, dopo aver parificato finalmente tutti i figli, all'art. 315 *bis*, c.c., prevede il c.d. statuto dei diritti del figlio; il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente, ha il diritto di crescere nella propria famiglia, qualunque ne sia la struttura, e vede consacrato il proprio diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti.

Un diritto del minore, quello alla relazione affettiva con il nonno, che viene ora tutelato a prescindere dalle ipotesi di separazione o di divorzio dei genitori: è indiscutibile l'importanza degli ascendenti nella vita dei minori, quali portatori di valori ed esperienze che contribuiscono ad arricchire la crescita, la formazione e la personalità del minore.

La relazione nonni-nipoti viene ulteriormente valorizzata dal legislatore: il novellato art. 317 *bis* c.c. attribuisce ai nonni non solo il diritto di mantenere rapporti con i nipoti minorenni, ma riconosce loro la legittimazione ad agire per tutelare il proprio diritto alla relazione.

Per affrontare i temi appena sintetizzati il lavoro è stato organizzato in questi termini: nel primo capitolo, viene illustrata l'evoluzione del concetto di famiglia. Dalla famiglia "patriarcale", si metterà in luce l'evoluzione del ruolo degli avi, sino a giungere all'attuale concetto di famiglia "allargata". Si prosegue con alcune riflessioni sul nuovo concetto di parentela introdotto dalla L. n. 219/2012; inoltre si tratterà la disciplina del diritto del minore a mantenere legami significativi con i parenti nelle legislazioni europee.

Nel secondo capitolo, verrà discussa la problematicità dell'affermazione nell'ordinamento giuridico della relazione affettiva nonni-nipoti: particolare attenzione sarà dedicata al cd. "diritto di visita degli avi"; l'avvento della L. n. 54/2006, in cui tale prerogativa viene espressamente prevista nell'ordinamento per la prima volta; l'applicazione nei tribunali di merito e di legittimità. Peculiare attenzione verrà concentrata circa la situazione giuridica attuale, quindi se dopo la Riforma, sia possibile attribuire in capo ai nonni un autonomo diritto di visita al nipote; inoltre si muoverà una breve riflessione circa le problematiche che ne conseguono sul piano processuale.

Nel terzo capitolo, viene esaminata la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di diritto alla relazione nonni-nipoti, ovvero la sentenza *Manuello e Nevi c. Italia* e il seguito che questa potrà avere (e in parte ha già avuto) nei confronti dei giudici.

## CAPITOLO I

### LA RIFORMA DELLA FILIAZIONE. IL FIGLIO HA IL DIRITTO DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI.

*1. Dalla famiglia patriarcale, alla famiglia allargata: i minori hanno diritto alla relazione con i nonni.*

Prima di affrontare il tema relativo al diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti, in particolar modo con i propri avi, è necessario muovere una riflessione sulla evoluzione del concetto di famiglia, al fine di comprendere il percorso, sociale e legislativo, che ha caratterizzato l'affermazione di tale diritto.

È stato correttamente sostenuto che «naturalmente non vi è un modello universale ed immutabile di famiglia, ma vari tipi, storicamente condizionati. Molto spesso, ad es., la vita familiare è rimasta sotto l'impero della religione e non del diritto: ed anche quando è disciplinata in larga misura dall'ordinamento giuridico, essa attinge innanzitutto le sue caratteristiche dal costume»<sup>1</sup>.

Nella società di un tempo, prevalentemente agricola, la famiglia tendeva ad organizzarsi come una unità produttiva, sia interna che esterna ( pensiamo alla produzione agricola, al cibo, al vestiario): era la c.d. *famiglia patriarcale*, composta dai genitori, dai figli, dagli ascendenti, dagli zii e dai parenti più lontani.

Tale modello di famiglia, che, risalendo nel tempo, affonda le proprie radici nell'età romana<sup>2</sup>, ha avuto vita fino all'epoca preindustriale, laddove a seguito del processo di industrializzazione, urbanizzazione, e la conseguente concentrazione dei luoghi di lavoro all' esterno della famiglia, si è avviato quel processo di disgregazione della famiglia parentale, che ha poi determinato la nascita del modello di *famiglia nucleare*, composta da genitori e figli: ciò ha inesorabilmente condotto ad un allontanamento, ad un distacco dalla famiglia degli ascendenti.

Non solo cambiamenti sociali e di costume, ma anche mutamenti legislativi che hanno inciso sui rapporti di famiglia: l'avvento della Costituzione, nel 1948, portatrice di valori quali la libertà e l'uguaglianza, soprattutto tra i coniugi ma anche tra i figli che però non trovavano riscontro nel codice civile del 1942, improntato invece ad una concezione gerarchica della famiglia.

Le trasformazioni sociali e di costume che si susseguirono intorno agli anni Sessanta, unite ad una serie di decisioni della Corte Costituzionale<sup>3</sup> tese ad abrogare quelle disposizioni ritenute

---

<sup>1</sup> TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di Diritto Privato*, Giuffrè Editore, 1999, p. 799.

<sup>2</sup> Nell'epoca del diritto romano gli ascendenti svolgevano un ruolo fondamentale, basti pensare che venivano loro affidate le decisioni più importanti, nei c.d. consigli familiari. Per un'attenta disamina della potestà degli ascendenti nel diritto romano, particolarmente in tema di successioni, si veda MANFREDINI A.D., *Istituzioni di Diritto Romano*, II ed., Giappichelli, 2001.

<sup>3</sup> Tra le più significative, v. Corte Cost. n. 769/1969; Corte Cost. n. 205/1970; Corte Cost. n. 121/1974.

contrastanti con i principi consacrati nella Costituzione, condussero alla cd. Riforma del diritto di famiglia<sup>4</sup>, la quale apportò modifiche rilevanti all'impianto originario del codice civile, operando attraverso la tecnica della "novellazione" delle norme codicistiche<sup>5</sup>.

Tuttavia, se nel 1975, la Riforma di diritto di famiglia aveva certamente apportato modifiche significative nel nostro sistema giuridico, soprattutto per ciò che concerne i rapporti tra i coniugi, residuava però ancora una delicata questione ancora irrisolta: la Riforma, aveva solo quasi<sup>6</sup> parificato i figli legittimi a quelli naturali.

Ciò non è affatto trascurabile, perché, come si vedrà, rappresenta un elemento fondamentale nel percorso dell'affermazione del diritto del minore alla relazione con i parenti.

Nel cambiamento della società e con il trascorrere del tempo le differenze di trattamento dei fanciulli che ancora residuavano, «avevano finito per apparire intollerabili»<sup>7</sup>, proprio, e a maggior ragione, alla luce della considerazione che un nuovo modello di famiglia si sta progressivamente imponendo: la famiglia *nucleare* ha infatti ceduto il posto alla famiglia *allargata*.

Nella società attuale, il termine famiglia non designa un modello unitario, ma è riferito ad una pluralità di relazioni la cui natura familiare è data dalla sussistenza di vincoli di vario genere<sup>8</sup>: pensiamo al matrimonio, alla filiazione (sia nel o fuori dal matrimonio) all'affinità, all'adozione, alla parentela. Ma, dobbiamo pensare anche alle coppie che, anche se non sono unite in matrimonio, stabilmente convivono e hanno figli, alle famiglie omosessuali, alle famiglie monoparentali, alle famiglie separate e ancora, a quelle famiglie che si sono ricostituite dopo una separazione o la vedovanza, quindi le cd. famiglie "allargate". Per tutte queste realtà che esistono e coesistono nel nostro ordinamento, una riforma che consentisse di superare definitivamente le differenze di *status* tra figli, era quindi auspicata da tempo.

La legge 10 dic. 2012, n. 219 recante *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*,<sup>9</sup> solennemente proclama il principio dell'uguaglianza di tutti i figli, a prescindere dalle circostanze

---

<sup>4</sup> Circa le novità disposte dalla L. 19 maggio 1975, n.151, v. TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale, cit.*, p. 801. In tema di filiazione, vengono annoverate: l'attribuzione di disconoscimento di paternità pure alla madre e al figlio; la riconoscibilità dei figli naturali procreati in costanza di matrimonio (figli adulterini); la sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli legittimi.

<sup>5</sup> PARADISO M., *Corso di Istituzioni di Diritto Privato*, Giappichelli, 2010, p. 598

<sup>6</sup> A tal proposito, LENTI L., LONG J., "Diritto di famiglia e servizi sociali", Giappichelli, 2014, p. 202: la Riforma «aveva parificato la condizione dei figli naturali (chiamati così e non più "illegittimi") a quella dei figli legittimi per tutto quanto attiene ai rapporti con i loro genitori. Ha lasciato però diversi tanto i rapporti con i parenti dei loro genitori, quanto le regole sull'attribuzione dello stato di figlio e il sistema delle azioni in giudizio volte a modificarlo».

<sup>7</sup> FERRANDO G., *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 4/2013, p. 525. L'Autrice si avvale dell'espressione «immobilismo» per descrivere la situazione legislativa del nostro ordinamento negli anni precedenti la novella del 2012 rispetto al contesto europeo.

<sup>8</sup> Così SESTA M., *Manuale di Diritto di Famiglia*, Cedam, 2015, p. 3.

<sup>9</sup> La L. 10 dicembre 2012, n. 219 (G.U. 17 dicembre 2012, n. 293) è entrata in vigore il 1 gennaio 2013, oltre alle modifiche immediatamente introdotte nel testo legislativo, prevedeva all'art. 2 una delega al Governo ad intervenire per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. Il d. lgs. 154 del 28 dicembre 2013 è entrato in vigore il 7 febbraio 2014. Critica è l'opinione di LENTI L., *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, fasc.4,

della nascita, all'interno o fuori del matrimonio, in piena attuazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3, 30 Cost.) e alle prescrizioni della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo<sup>10</sup>, eliminando ogni differenza, anche dal punto di vista lessicale.

Una filiazione, finalmente, come è stata definita in dottrina, senza aggettivi<sup>11</sup>.

La Riforma della filiazione del 2012, il cui principio ispiratore è il superiore interesse del minore, è certamente attenta al contesto familiare del minore, e alle relazioni.

Oltre ai genitori, menziona i parenti: il fanciullo vede consacrato il diritto di mantenere rapporti significativi con i propri parenti, in particolare i nonni.

Il legislatore, a mio avviso, nell'attribuire risalto alla relazione nonni nipoti, ha inteso certamente perseguire l'obiettivo di valorizzare i legami significativi del minore, e il pieno inserimento del fanciullo in quello che, da taluni in dottrina, è stato definito il "mosaico" della famiglia<sup>12</sup> ma, allo stesso tempo, finalmente dà attuazione al principio del rispetto della vita privata e familiare espresso più volte in diverse pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Infatti, nel concetto di vita familiare, sono ricompresi dalla Corte di Strasburgo, anche i nonni<sup>13</sup>; si assiste quindi, ad una progressiva rivalutazione del ruolo dei nonni.

## ***2. La valorizzazione dei legami familiari: il figlio ha il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti.***

Rispetto alla disciplina previgente, una importante novità è rappresentata dall'art. 315 *bis*, c.c., che, oltre a disciplinare i rapporti tra genitori e figli non più in termini di potestà ma di responsabilità, riconosce il diritto dei figli a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti.

L' art. 315 *bis*, c.c., «analiticamente, ma senza pretesa di completezza»<sup>14</sup>, individua nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione, nell'assistenza morale, nella crescita in famiglia,

---

p. 202, nei confronti della struttura della L. n. 219/2012: l' Autore la presenta come «una curiosa legge in fieri» e con uno stile «spesso circonvoluto, ridondante, ripetitivo, con scarso coordinamento fra il suo art. 1 e il suo art. 2».

<sup>10</sup> Corte EDU, causa *Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, ric.n. 6833/74, in cui è stabilito che qualsiasi distinzione tra figli legittimi e naturali postula una evidente violazione dell'art. 8 Cedu, che garantisce in capo ad ogni persona il rispetto della vita privata e familiare senza alcuna distinzione. Ciò trova riconoscimento anche nell'art. 14 Cedu che pone un divieto di discriminazione fondato sulla nascita, nel godimento delle libertà e dei diritti sanciti dalla Convenzione. Testo consultabile su [www.duitbase.it](http://www.duitbase.it); V. anche causa *Mazureck c. Francia*, 1 febbraio 2001.

<sup>11</sup> FAMIGLIETTI G., *Filiazione e procreazione*, 2013, p. 4, in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)

<sup>12</sup> Sul tema del "mosaico" della famiglia, sostiene ROSSI CARLEO L., *Status e contratto nel mosaico della famiglia*, in *Dir. Fam. e delle Persone*, 1/2016, p. 221 e ss., che: «Lo status unico di figlio segna, quindi, il punto di arrivo della progressiva frantumazione del modello codicistico di famiglia e dell'affermazione parallela del "non modello" nella terra di nessuno dai contorni indefiniti, quale quello introdotto dalla Costituzione col richiamo alle formazioni sociali. Il processo è stato ondivago e la sua storia, nel concreto, costellata da continue contraddizioni, le quali –se non sono state capaci di creare un'alternativa- hanno sempre più eroso il modello tradizionale».

<sup>13</sup> Per la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la nozione di vita familiare include la parentela tra nonni e nipoti: causa *Bronda c. Italia*, 9 giugno 1998, § 51, Raccolta 1998-IV.

<sup>14</sup> MOROZZO DELLA ROCCA P., *La nuova disciplina della filiazione*, Maggioli Editore, 2014, p.146

nel mantenimento di rapporti significativi con i parenti e nell'ascolto, i diritti del minore che sorgono dal rapporto di filiazione.

Il diritto al mantenimento, che designa «il diritto a ricevere quanto occorre per le normali esigenze di vita e di crescita»<sup>15</sup> non è più limitato, non cessa al raggiungimento della maggiore età del figlio<sup>16</sup>; il minore ha diritto all'educazione e all'istruzione, quali aspetti fondamentali nel processo di crescita e formazione della personalità<sup>17</sup>.

La novella consacra il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano, recependo quanto già sancito dall'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989<sup>18</sup>: il richiamo a termini generici quali “questioni” e “procedure” implica che l'ascolto si espliciti innanzitutto nell'ambito delle stesse relazioni familiari, quindi che il fanciullo sia coinvolto e reso partecipe delle decisioni familiari, nonché nella tutela giurisdizionale.

La nuova disciplina menziona espressamente il diritto all'assistenza morale dovuta dai genitori, e, a tal riguardo, un'autorevole dottrina ha osservato come con l'enunciazione di tale diritto, la riforma abbia «inteso sancire il diritto del figlio ad essere amato dai suoi genitori. Assistere moralmente il figlio significa infatti averne cura amorevole»<sup>19</sup>.

L'art. 315 *bis*, c.2, c.c., stabilisce il diritto del bambino di crescere nella famiglia «da intendersi quale diritto a compiere il percorso affettivo, formativo ed educativo tracciato dalla legge all'interno del proprio nucleo familiare, ossia nel contesto che l'ordinamento dimostra di ritenere assolutamente prioritario per il pieno sviluppo della personalità del figlio»<sup>20</sup>.

L'art. 315 *bis*, c.2, c.c., riconosce il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti: l'intento del legislatore è quello di garantire l'interesse dei figli alla relazione con i nonni e gli altri familiari e, di conseguenza valorizzare quelle relazioni che consentono di arricchire l'esperienza esistenziale stessa del figlio<sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup> BIANCA C.M., *Istituzioni di Diritto Privato*, Giuffrè Editore, 2014, p. 773

<sup>16</sup> Principio già enunciato dalla giurisprudenza in diverse pronunce: si veda ad es., Cass. 15 febbraio 2012, n. 2171 in cui non è stata ritenuta economicamente indipendente la figlia 26enne che aveva superato l'esame di dottorato di ricerca in fisica percependo una borsa di studio di 800 euro al mese; v. anche Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 30 marzo 2012, n. 5174; Cass. Civile, sez. I, 9 maggio 2013 n. 11020.

<sup>17</sup> Lo sottolinea BIANCA C.M., *Istituzioni*, *cit.*, p. 775

<sup>18</sup> L'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia e resa esecutiva con la l. 27 maggio 1991, n.176, recita testualmente:«1.Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa; le opinioni del fanciullo saranno prese in considerazione tenendo conto debitamente della sua età e del suo grado di maturità. 2.A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.»

<sup>19</sup> BIANCA C.M., *Ist.*, *cit.*, p.775. Sottolinea inoltre l'Autore che «il diritto all'amore dei genitori è un diritto fondamentale del minore. È infatti interesse essenziale del minore a ricevere quella carica affettiva di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione».

<sup>20</sup> SESTA M., *Manuale*, *cit.*, p. 251

<sup>21</sup> FERRANDO G., *La nuova legge*, *cit.*, p. 529



Anche tale previsione -così come per il diritto all'ascolto- per il vero, non rappresenta una novità assoluta, in quanto il diritto era già sancito dall'art. 155, c.1, c.c. (ora sostituito dall'art. 337 ter, c.c.), che garantiva al minore, nell'ipotesi di separazione dei coniugi -o comunque nei casi di crisi del rapporto coniugale- di mantenere «rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»<sup>22</sup> (art. 4, c.2., l. n. 54/2006).

A tal riguardo, è stato osservato in dottrina come il diritto del minore di mantenere rapporti significativi con i parenti, previsto nella nuova disposizione, presenti una portata generale: la norma ha un ambito applicativo più ampio rispetto a quello della disciplina prevista nella l. n. 54/2006, applicabile alle sole ipotesi di crisi coniugale<sup>23</sup>.

Il rapporto tra nonni e nipoti, è oggi tutelato, in caso di crisi dei coniugi, dal nuovo art. 337 ter, c.1., c.c., il quale riconosce al figlio il diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, quando i genitori stiano appunto vivendo un momento di difficoltà coniugale.

La Riforma, quindi, non ha voluto prevedere esclusivamente il diritto del minore all'amore e alla cura dei genitori, ma anche inteso proteggere quel legame affettivo, che normalmente, il bambino instaura con i nonni: come è stato sottolineato da attenta dottrina, il figlio ha il diritto di essere amato anche dai suoi nonni, quali figure che «concorrono, con la loro carica affettiva, all'armoniosa crescita del minore».<sup>24</sup>

Il novellato art. 317 bis, c.c., disposizione inserita nel codice civile ad opera del d. lgs. 154/2013, decreto di attuazione della l. 219/2012, intitolato "*Rapporti con gli ascendenti*", attua tale principio, e, al c.1, stabilisce che «*Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni*». Una disposizione la cui formulazione ha destato riserve in dottrina, ma dalla quale si evince l'intento del legislatore di risaltare la figura dei nonni, quali figure significative nella vita del fanciullo.

### ***3. Il riconoscimento dell'importanza della relazione con i nonni: l'Italia si allinea alle legislazioni dei Paesi Europei.***

«La figura dei nonni e il ruolo di questi nella vita dei nipoti appartengono, prima che al mondo del diritto, alla coscienza e alla storia di ognuno di noi. Rimangono impressi, pur nelle multiformi esperienze e nei cambiamenti che la vita con gli anni riserva, come qualcosa di prezioso che ci

---

<sup>22</sup> SESTA M., *Manuale, cit.*, p. 253

<sup>23</sup> SESTA M., *Manuale, cit.*, p. 253

<sup>24</sup> BIANCA C.M., *Ist., cit.*, p. 776

riporta all'infanzia e fa da tramite tra il nostro passato e il futuro che ci attende»<sup>25</sup>. In una società come quella attuale, è indubbio che i nonni siano una preziosa risorsa per le famiglie.

Si pensi sia al ruolo che essi rivestono nell'educazione dei figli quando entrambi i genitori lavorano (i nonni vanno a prendere i nipoti da scuola, li accudiscono, condividono il momento dei compiti), sia al sostegno che essi offrono nel concorso delle spese della famiglia<sup>26</sup>, purtroppo, e a maggior ragione, nel momento di crisi economica e occupazionale che molte famiglie stanno attraversando.

Ancora, si pensi, al ruolo fondamentale che i nonni possono assumere nei confronti del minore, in materia di affidamento. La giurisprudenza di merito<sup>27</sup>, ha disposto, in caso di separazioni conflittuali, oppure in situazioni di abbandono, l'affidamento dei nipotini ai nonni: decisioni, governate dal principio del superiore interesse del minore, accompagnato alla sussistenza di una pregressa relazione *significativa* con i nonni, da intendersi come un rapporto di familiarità, sostegno, cura e accudimento<sup>28</sup>.

Per quanto attiene il requisito della significatività della relazione, che per anni ha governato le decisioni della giurisprudenza, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, è da sottolineare però un mutamento di orientamento. Nel 2011, la Cassazione, ha escluso lo stato di abbandono del minore in presenza di parenti entro il quarto grado che si erano dichiarati disponibili a prendersene cura, pur in assenza di pregressi rapporti tra gli stessi ed il minore<sup>29</sup>: una decisione che ha inaugurato un nuovo orientamento teso a valorizzare i legami familiari.

Il riconoscimento della rilevanza della relazione nonni-nipoti da parte del legislatore, ha permesso all'Italia di allinearsi con la legislazione degli altri Paesi Europei, che già avevano provveduto a disciplinarlo.

La relazione ascendenti-nipoti assume notevole importanza nell'ordinamento giuridico francese, dove è riconosciuto un diritto del minore alle relazioni personali esclusivamente in favore dei

---

<sup>25</sup> DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.*, 5/2014, p.539. In giurisprudenza, è stato riconosciuto il risarcimento del danno morale per la perdita del nonno in favore dei nipoti, in quanto considerati "punto di riferimento esistenziali": v. Cassaz., sez. III civ, sent. del 15 luglio 2007, n. 15019.

<sup>26</sup> Trib. di Genova, sez. IV civ., sent. 28 ottobre 2009, in cui è sancito l'obbligo di contribuzione degli ascendenti al mantenimento del minore.

<sup>27</sup> Trib. di Vigevano, ord. 18 dicembre 1990, in cui viene disposto l'affidamento di un minore ai nonni paterni in quanto il giudice riconosce l'ambiente dei nonni più armonioso ai fini dell'assistenza del minore stesso.

<sup>28</sup> Confronta Cass., Sez. civ.I, sent. 31 marzo 2011, n. 7504, in cui non viene disposto l'affidamento dei nipotini alla nonna paterna perché difetta il requisito delle relazioni significative: «Esclude la Corte di merito la sussistenza di rapporti significativi della nonna e degli altri parenti. Va del resto osservato che, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. n. 18219 del 2009), non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo».

<sup>29</sup> Cass., sent. 28 gennaio 2011, n. 2102.

nonni<sup>30</sup>: la *Loi n. 2002-305, 4 mars 2002*, aveva per la prima volta, enunciato il diritto «intangibile» alle relazioni tra nonni e nipoti. La tutela predisposta dall' art. 371-4 codice civile francese, è stato rafforzata dalla l. n. 2007-293 secondo cui solo l'interesse del bambino può ostacolare l'esercizio di tale diritto.

Nell'ordinamento spagnolo, pur mancando un riferimento espresso ai nonni, l'art. 160 *código civil*, stabilisce la regola secondo cui i genitori «non possono impedire, senza una giusta causa, le relazioni personali tra i figli ed altri *parientes y allegados*»<sup>31</sup>.

In Austria, la legge sulla tutela del minore, riconosce il diritto di visita nonni-nipoti e ciò è deducibile implicitamente dall'estensione del diritto di visita del minore a soggetti terzi importanti; un riferimento alla relazione nonni-nipoti emerge anche nelle legislazione tedesca, specificamente nel *BGB*, al §1685, dove il riconoscimento del diritto di visita degli avi è collegato al benessere del minore.<sup>32</sup>

Per quanto riguarda la Gran Bretagna, deve essere menzionato il *Family Law Act* del 1996, che all'art. 11 (*Welfare of children*), pone «una sorta di presunzione relativa di conformità all'interesse del minore» alle relazioni con gli altri membri della famiglia diversi dai genitori; infine, in Olanda, viene riconosciuta a coloro che hanno uno stretto rapporto con il minore, la facoltà di chiedere al giudice il riconoscimento del diritto di visita.<sup>33</sup>

#### **4. Il diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti alla luce delle novellate disposizioni sulla parentela.**

La consapevolezza circa la varietà di situazioni che possono caratterizzare i legami tra i genitori, nonché l'abbandono del concetto di “famiglia nucleare”, ha condotto il legislatore a valorizzare quei legami familiari che, nella legislazione previgente, non assumevano rilievo giuridico: ciò si è reso possibile grazie alla «trasformazione epocale che ha portato, per la prima volta, alla creazione del legame di parentela indipendentemente dall'unione matrimoniale dei genitori»<sup>34</sup>.

La norma che prevede «un vero e proprio diritto soggettivo del minore a mantenere rapporti significativi con i parenti»<sup>35</sup>(art. 315 *bis*, c.2, c.c.), si allaccia a quanto stabilito dal novellato art. 74 c.c., il quale introduce la configurabilità di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore, collegando la parentela al fatto procreativo e non già al matrimonio. Una delle principali

---

<sup>30</sup> Tratta ampiamente il tema AMRAM D., D'ANGELO A., *La famiglia e il diritto fra diversità relazionali ed iniziative dell'Unione Europea (a cura di)*, in *Quad. Riv. civ.*, n. 18, 2011, p. 38.

<sup>31</sup> ATTENA R., *Diritto di visita degli avi e relazione personale con i nipoti*, in *Nuova Giur. Civ.*, 3/2004, p. 401.

<sup>32</sup> BIANCA M., *Il diritto del minore all'“amore” dei nonni*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2/2006. Il *Bürgerliches Gesetzbuch* (comunemente indicato con le iniziali *BGB*), codice civile della Germania, è consultabile al sito [www.deJure.org](http://www.deJure.org).

<sup>33</sup> ATTENA R., *Diritto di visita*, *cit.*, p. 401.

<sup>34</sup> AL MUREDEN E., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur.it*, 5/2014.

<sup>35</sup> FIGONE A., *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, p.110.

diseguaglianze tra figlio legittimo e figlio naturale che residuava dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 consisteva nel riconoscere per quest'ultimo il legame di parentela soltanto con il genitore che aveva effettuato il riconoscimento; inoltre, l'art. 258 c.c. escludeva che il vincolo di parentela tra il figlio e il genitore che lo aveva riconosciuto si estendesse ai parenti del genitore. Il figlio naturale, quindi, secondo il dettato codicistico, non aveva perciò né nonni, né zii.

L'art. 74, c.c., così come sostituito dall'art. 1.1, l. 10 dicembre 2012, n. 219, stabilisce che «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo»: consente quindi l'instaurazione di vincoli giuridici per le persone discendenti da un medesimo stipite senza che rilevi il carattere legittimo o naturale della filiazione.

L'art. 74 c.c., va letto congiuntamente all'art. 258, c.1, c.c., modificato dalla l. n. 219/2012, che testualmente recita « Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso»: rispetto al testo previgente<sup>36</sup> la norma permette al figlio di genitori non uniti in matrimonio di entrare a fare parte, « a tutti gli effetti e al pari dei figli nati nel matrimonio delle famiglie dei propri genitori»<sup>37</sup>.

Il soggetto quindi, una volta conseguito lo stato di figlio a seguito della nascita da genitori coniugati, oppure a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale, diventa parente delle persone che partecipano allo stipite da cui discendono i suoi genitori: egli, indipendentemente dal fatto che sia stato concepito nel, fuori o contro il matrimonio, entra a far parte della loro famiglia<sup>38</sup>.

In dottrina è stato ritenuto che l'art. 315 *bis*, c.c., facendo appositamente ricorso alle espressioni famiglia e parenti, intenda rimarcare da un lato come il nucleo familiare nell'ambito del quale il figlio ha diritto di crescere sia non più unicamente quello fondato sul matrimonio, bensì quello maggiormente esteso che si può ricavare dalla nuova formulazione dell'art. 74 c.c.; dall'altro, che il diritto a mantenere rapporti significativi possa essere vantato dal figlio anche nei confronti di soggetti, in precedenza esclusi, perché parenti naturali, come i nonni<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Il testo previgente dell'art. 258, c.1., c.c. era il seguente: «Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge».

<sup>37</sup> Così MOROZZO DELLA ROCCA P., *La nuova disciplina*, cit. p.161. L'Autore cita l'espressione «fondamentale diritto alla parentela» per commentare la previsione del novellato art. 74 c.c.

<sup>38</sup> Così, SESTA M., *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. Civ.*, 1/2014, p.4. L'Autore prosegue poi con un'attenta disamina circa il mutamento dei legami familiari nei confronti dei figli adulterini e incestuosi e, proprio in riferimento a quest'ultima delicata ipotesi, riflette sulla possibilità di un dubbio di legittimità costituzionale della novella.

<sup>39</sup> MOROZZO DELLA ROCCA P., *La nuova disciplina*, cit. p. 162

## CAPITOLO II

### LA RELAZIONE AFFETTIVA ASCENDENTI-NIPOTI: IL “DIRITTO DI VISITA”

#### *1. La problematicità dell'affermazione nell'ordinamento giuridico della relazione affettiva nonni-nipoti: il cd. “diritto di visita degli avi”.*

Il diritto del minore alla relazione stabile e significativa con i nonni si affaccia per la prima volta nell'ordinamento solo con la l. n. 54/2006: sino a quel momento, quindi, mancava una specifica previsione legislativa al riguardo.

Seppure in assenza di una disposizione *ad hoc*, secondo la dottrina prevalente e la costante giurisprudenza<sup>1</sup>, l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive con i nonni era tuttavia già protetto, grazie al combinato disposto degli artt. 330, 333 e 336 c.c.<sup>2</sup>, norme con le quali il legislatore sanziona i comportamenti dei genitori che violano i doveri su di loro gravanti e che siano dannosi per i figli.

Relativamente alla fattispecie in analisi, l'orientamento era il seguente: se vi è un interesse del minore a mantenere una relazione affettiva con i nonni, e il genitore, nell'ostacolare o addirittura impedire tale rapporto, abusi della potestà (ora responsabilità), il giudice, su ricorso dei soggetti indicati all'art. 336 –che espressamente menziona i parenti al c.1– può adottare i «provvedimenti convenienti» per ovviare al pregiudizio<sup>3</sup>.

Se era indiscutibile quindi il riconoscimento da parte di dottrina e giurisprudenza, dell'esistenza di un diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, la prevalente giurisprudenza negava però il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla relazione affettiva in capo agli avi.

L'attenzione di dottrina e giurisprudenza si è focalizzata negli anni sul c.d. “diritto di visita degli avi”, o diritto alla frequentazione dei nipoti<sup>4</sup>.

La giurisprudenza più risalente, pur negando l'esistenza in capo agli avi di un autonomo diritto di visita, ha «più volte evidenziato il ruolo fondamentale che la presenza e il ruolo dei nonni svolge nel

---

<sup>1</sup> Trib. Min. Napoli, 26 maggio 1962, in *Foro.it*.

<sup>2</sup> Il titolo IX - Della Responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, è stato oggetto di modifica da parte del d. lgs. 154/2013, che ha sostituito le parole “potestà” con quelle di “responsabilità” genitoriale.

<sup>3</sup> Sul punto, BASINI G.F., *La nonna, Cappuccetto Rosso, e le visite: del c.d. “diritto di visita” degli avi*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 5, p. 433 ss.

<sup>4</sup> A tal riguardo sostiene DANOVÌ F., *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.*, 5/2014, p. 540: «Anche se all'apparenza tale costruzione potrebbe apparire frutto di una scelta di semplificare (e finanche sminuire) il valore della relazione, essa sottende in effetti l'idea che un rapporto e una frequentazione stabili e qualitativamente validi tra nonni e nipoti possano sicuramente contribuire alla migliore crescita e formazione personale del fanciullo».

processo di maturazione e, nella considerazione che il rispetto dei legami affettivi e di sangue è uno dei principi etici su cui fonda il nostro ordinamento»<sup>5</sup>.

Relazione che però, è stata impedita dalla giurisprudenza, alla presenza di comprovate ragioni tali da recare un pregiudizio in danno del minore.

Secondo la Cassazione<sup>6</sup>, «il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso» di conseguenza, a fronte di un siffatto comportamento, «deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice, ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo». Indirizzo poi confermato nelle successive pronunce.

## ***2. La L. n. 54/2006: una prima previsione espressa del diritto del minore di mantenere rapporti con gli ascendenti nell'ordinamento giuridico. La giurisprudenza non muta il proprio orientamento.***

Il primo intervento legislativo in tema di relazioni ascendenti-nipoti è avvenuto con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, provvedimento che si incentrava sull'affermazione del principio della bigenitorialità.

L'art. 155 c.c., intitolato “Provvedimenti riguardo ai figli” recitava testualmente: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

La previsione normativa era stata oggetto di apprezzamento in dottrina, motivato dal fatto che per la prima volta, si era «data rilevanza ai rapporti minori-nonni/parenti nelle situazioni di sfaldamento della famiglia detta nucleare»<sup>7</sup>. La norma tesa a disciplinare i diritti spettanti ai figli minori durante la crisi coniugale, riconosceva senz'altro il diritto del minore alla relazione e valorizzava di conseguenza il ruolo dei nonni; tuttavia, restava il dubbio circa il riconoscimento in capo agli avi di un autonomo diritto soggettivo.

---

<sup>5</sup> COSTANTINI F., *Nota in tema di potestà dei genitori*, in *Giur.It.*, 6/2008. Si veda Cass. civ. Sez. I, sent. n. 24423 del 23 novembre 2007; Cass. 25 settembre 1998, n.9606.

<sup>6</sup> Cass. 24 febbraio 1981, n. 1115

<sup>7</sup> IRTI C., *Il diritto del minore all'affetto dei nonni non trova voce in giudizio*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 1, p. 31 ss.

Come è stato osservato, «si potrebbe forse argomentare a contrario il nuovo art. 155 c.c. sostenendo che la sola previsione del “diritto” del nipote, e il silenzio su di un “diritto” dell’ascendente, abbia il significato di negare l’esistenza di un codesto secondo diritto»<sup>8</sup>.

Per ciò che concerne la giurisprudenza di merito, anche dopo la l. n. 54/2006, l’orientamento sulla questione è stato nel senso di riconoscere in capo agli avi un mero “interesse strumentale” al soddisfacimento del diritto del minore al mantenimento di rapporti significativi.

Il Tribunale di Napoli, nel 2007 con ordinanza<sup>9</sup>, riflettendo innanzitutto sulla collocazione dell’art. 155 c.c., nel capo V intitolato “Dello scioglimento e della separazione dei coniugi” osservava che nella sua nuova formulazione, la disposizione conteneva il riconoscimento, in capo al minore, di «un nucleo di specifici diritti che, per il loro carattere generale, esulano e prescindono dallo specifico contesto della crisi coniugale». Si legge nell’ordinanza, che l’art. 155 c.c. pone al centro dell’attenzione «la figura del minore, rispetto al quale, le figure di riferimento per il suo percorso di crescita e formazione, non costituiscono che necessari strumenti per quello scopo». Infine, affermava che «laddove il legislatore ritiene significativo per un minore il rapporto con gli ascendenti, il riferimento a tali soggetti è solo strumentale rispetto all’obiettivo indicato; con la conseguenza che, se tale rapporto per il minore costituisce il contenuto di un diritto pieno ed assoluto azionabile e tutelabile, nessuna tutela la norma appresta, invece, direttamente, per i soggetti che di quel percorso di crescita sono individuati dal legislatore come pedine».

Il decreto del 17 maggio 2007, emanato dal Tribunale di Reggio Emilia, stabiliva che nel giudizio di separazione, il diritto di chiedere la modifica delle condizioni della separazione spettava solo ai coniugi: nessun diritto di visita quindi in capo ai nonni.

Secondo il Tribunale, l’ art. 155 c.c. attribuiva al solo minore il diritto di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, mentre ai nonni veniva riconosciuto un interesse a che le condizioni di separazione consentissero loro di avere relazioni personali con la minore.

La giurisprudenza di legittimità ha continuato a mantenere un orientamento rigoroso.

La Cassazione, con decisione n. 22081 del 2009<sup>10</sup>, esclude un autonomo diritto di visita in capo ai nonni (confermando il proprio indirizzo) sostenendo che «Come è evidente, l’affermazione del diritto del minore a conservare rapporti significativi con i nonni e gli altri congiunti affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione dei provvedimenti da adottare, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata». Precisa la Corte che «questo elemento attiene pur sempre all’oggetto e all’essenza

---

<sup>8</sup> BASINI G.F., *La nonna, Cappuccetto Rosso, cit.*

<sup>9</sup> Trib. Napoli, Sez. I, ord. 1 febbraio 2007.

<sup>10</sup> Cass. Civile, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 22081, consultabile in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

dell'apprezzamento demandato allo stesso giudice» e, chiarisce, circa una legittimazione ad intervenire in capo ai nonni che «l'aver il legislatore del 2006 sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è dunque sufficiente, in mancanza di una previsione normativa –come quella introdotta con la legge n.149 del 2001, che ha previsto che nei provvedimenti in materia di adottabilità ed in quelli di cui all'art. 336 c.c. il minore sia presente in giudizio assistito da un difensore- a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti».

Una siffatta pronuncia metteva in luce «il nervo scoperto»<sup>11</sup> della normativa, in quanto veniva riconosciuto certamente un diritto al minore ad una relazione con gli ascendenti, ma non veniva poi individuato il soggetto che poteva esercitare il diritto.

In una pronuncia che ha fatto decisamente discutere, la decisione n. 17191 del 2011<sup>12</sup>, nella quale la Cassazione disattende il principio dell'*affidamento condiviso*, la Corte ribadisce il proprio orientamento: non sussiste la legittimazione dei nonni ad agire nel giudizio di separazione per regolare il loro diritto di visita. Nella pronuncia in questione, il ricorrente (padre della minore) sosteneva che alla luce dell' art. 155, c.1, c.c., le figure ascendenali erano titolari di un autonomo diritto di mantenere rapporti con la bambina e che, pur in presenza di una forte conflittualità tra le famiglie, ciò non costituiva motivo sufficiente per negare il diritto. La Corte, che accorda ai nonni paterni la possibilità di vedere la nipote in occasione delle visite del padre, ribadisce che l'art. 155, c.1, c.c., non attribuisce agli ascendenti del minore un autonomo diritto di visita. La norma per la Suprema Corte «attribuisce invece al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nel quadro del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori e con la medesima finalità di evitare, per quanto possibile, che la separazione produca traumi nello sviluppo della personalità del minore stesso».

### ***3. L'art. 317 bis c.c. : i nonni, dopo la Riforma, vantano un autonomo diritto di visita al nipote?***

#### ***Le opinioni della dottrina.***

La riforma del 2012 ha apportato significative modifiche in materia di filiazione, ma non completava il processo di riforma: all'art. 2, la legge n. 219/2012, delegava il Governo ad ulteriori interventi normativi.

---

<sup>11</sup> L'espressione si deve a BUFFONE G., *Sull'intervento dei nonni nel giudizio di separazione*, 26 ottobre 2009, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

<sup>12</sup> Cass. Civile, sez. I, 11 agosto 2011, n. 17191, consultabile in [www.Jusexplorer.it](http://www.Jusexplorer.it). La Suprema Corte non applica il principio della bigenitorialità, principio ispiratore della l.n. 54/2006, perché i genitori di una minore stavano vivendo una situazione di forti contrasti, e affida la bambina alla madre. Non solo contrasti tra la coppia, ma anche tra nuora e suocera a causa del forte legame di quest'ultima con il figlio.



Il d.lgs. n. 154/2013 ha recepito la delega al Governo contenuta nella l. n. 192/2012 e detta, tra le altre, nuove disposizioni sul profilo della tutela degli ascendenti.<sup>13</sup>

L'art. 317 *bis* c.c. è stato completamente riformato dall'art. 42 del d. legisl. n. 154/2013 e attribuisce ora espressamente la legittimazione ad agire agli ascendenti al fine di tutelare il loro diritto «di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni».

Il nuovo testo della norma è rubricato “*Rapporti con gli ascendenti*” e così recita testualmente al c. 1: «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni». Al c. 2 è stabilito che «L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'art. 336, secondo comma».

La questione circa l'attribuzione in capo agli avi da parte del legislatore di un vero e proprio diritto autonomo di visita, è nonostante il novellato art. 317 *bis*, c.c., tutt'ora dibattuta.

Parte della dottrina, favorevole a riconoscere in capo agli ascendenti un proprio diritto soggettivo, sottolinea come i nonni siano «gli unici del ceto parentale che hanno vista riconosciuta una specifica posizione soggettiva»<sup>14</sup>. Vi è chi sostiene tale tesi affermando come «oggi si possa finalmente parlare di un diritto soggettivo perfetto dei nonni a “mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”; diritto che ha caratteristiche di autonomia e che spetta all'ascendente *ab origine*, a far tempo dalla nascita del nipote, tenuto anche conto del corrispettivo diritto di questi»<sup>15</sup>. Ancora, rileva l'opinione di chi individua nella disposizione un «carattere innovativo, atteso che, superando gli orientamenti sino ad allora prevalenti, prende in considerazione la prospettiva degli ascendenti ed eleva la loro posizione a diritto soggettivo perfetto: un diritto autonomo e simmetrico rispetto a quello dei nipoti ad aver rapporti significativi con i parenti»<sup>16</sup>.

Di diverso avviso, è chi, riconoscendo «il ruolo socialmente sempre più rilevante che i nonni usualmente svolgono» considera la nuova disposizione «di dubbia opportunità, e comunque, sicuramente incongrua nella formulazione, lasciando intendere di volere riconoscere agli ascendenti un “diritto” meritevole di separata ed autonoma considerazione in sede giudiziaria, mentre in latente

---

<sup>13</sup> Con il d. legisl. 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5, recante “Revisione delle disposizioni in materia di filiazione a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e entrato in vigore il 7 febbraio 2014, il Governo porta a compimento la riforma in tema di filiazione. Il d. legisl. n. 154/2013, è ulteriormente intervenuto in materia di adozioni di stato, in materia di ascolto del minore e di rapporti genitoriali.

<sup>14</sup> SAVI G., *Nonni e nipoti: dalla supplenza intrafamiliare al diritto a mantenere rapporti significativi*, in *Dir. fam. e delle persone*, 2/2015, p. 574.

<sup>15</sup> DANOVIF., *Il d.lgs. n. 154/2013, cit.*, p. 544.

<sup>16</sup> SESTA M., *Manuale di diritto di famiglia*, Cedam, 2015, p. 254

contraddizione con se stessa chiarisce poi che il giudice deve pronunciarsi avendo riguardo all'interesse del minore»<sup>17</sup>.

La corrente di pensiero che può definirsi più “moderata” sulla questione, e che riconosce in capo agli ascendenti certamente un diritto, ma pur sempre strumentale al soddisfacimento del preminente interesse del minore, è da ritenersi, a mio avviso, preferibile. A tal proposito è stato sostenuto che all'art. 317 *bis* c.c. deve essere riconosciuto il merito di aver attribuito ai nonni un vero e proprio diritto, ma altrettanto deve essere rilevato che « detto diritto non è assoluto ed incondizionato: il legislatore l'ha riconosciuto in funzione di uno specifico interesse» e che «esso deve essere temperato e riempito di contenuto tenendo conto del superiore interesse del minore»<sup>18</sup>.

Alla luce del novellato art. 317 *bis*, c.c., occorre chiedersi se la legittimazione in capo agli ascendenti, consenta loro di intervenire nei giudizi di separazione e di divorzio.

Un intervento, che va senz'altro negato nell'ottica della domanda principale sullo *status*, in ragione della natura personalissima dell'azione, ed in ragione della quale, viene negato l'intervento di terzi nel processo<sup>19</sup>.

Gli ascendenti potrebbero essere legittimati ad un intervento *ad adiuvandum*, quindi che consenta di sostenere le ragioni del genitore che tutela il diritto del minore alla relazione con i nonni.

La Cassazione, prima della riforma del 2012, ha sempre negato un intervento nei giudizi di separazione e divorzio, né come principale, né *ad adiuvandum*<sup>20</sup>.

#### **4. La problematica questione della competenza. L'art. 38, c.1, disp. att. c.c, sospettato di illegittimità costituzionale.**

Il d.lgs. n. 154/2013 ha attribuito, con il novellato art. 317 *bis*, c.c., agli ascendenti, la legittimazione a promuovere un giudizio in cui far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni: precisamente, l'ascendente «può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore». Contestualmente, è stato modificato l'art. 38, c.1, disp. att. c.c, che ha inserito, nell'ambito della competenza del Tribunale per i Minorenni, anche il giudizio promosso ai sensi dell'art. 317 *bis* c.c.<sup>21</sup>.

La scelta del legislatore è discutibile.

---

<sup>17</sup> ASTONE F., *Sul diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i nipoti, tra best interest del minore e nuove aspettative degli ascendenti*, in *Giur. cost.*, 5/2015.

<sup>18</sup> Così ARCERI A., *Diritto alla bigenitorialità e rapporto tra minore e nonni nell'affidamento condiviso*, in *Fam. e dir.*, 2/2016, p. 159.

<sup>19</sup> PILLONI M., *La filiazione dopo il d. legis. 28 dicembre 2013, n.154: breve excursus sui profili processuali incisi dalla riforma*, in *Studium Iuris*, 7-8/2014, p. 796.

<sup>20</sup> Cass. 17 gennaio 1996, n. 364

<sup>21</sup> Si veda VASSALLO G., *Diritto dei nonni di vedere i nipoti: dubbi di costituzionalità sulla competenza*, pubblicato il 03/06/2014 in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

Come è stato osservato, infatti, se sotto il primo profilo la previsione ha confermato il rilievo assunto dal concetto di residenza abituale del minore, la scelta di ritenere competente il Tribunale per i Minorenni solleva riserve: sotto questo profilo la novellata disposizione non può certo ritenersi rispettosa del principio di *concentrazione delle tutele*, adottato dalla Cassazione come criterio orientativo generale nella soluzione di diverse questioni<sup>22</sup>.

L'art. 38, c.1, disp. att. c.c. è apparso in dottrina viziato di incostituzionalità, in particolare per eccesso di delega legislativa: il legislatore delegato, ha infatti introdotto una modifica di diritto processuale e, a tal riguardo, è sorto il dubbio circa la reale disponibilità del legislatore del potere di istituire una nuova sfera di competenza in capo al giudice minorile.

Dopo soli tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 154/2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha sollevato<sup>23</sup>, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, c.1, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che sono, altresì di competenza del Tribunale per i Minorenni i procedimenti contemplati dall'art. 317 *bis* del codice civile.

Secondo il giudice remittente, la disposizione censurata è in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., in quanto «non rinvenirebbe dunque base nella legge delega, la quale non conteneva direttive concernenti la competenza. Il silenzio del legislatore delegante doveva pertanto essere interpretato come una scelta operata dalla stessa legge di delega di attribuire la competenza di tali controversie al tribunale ordinario»<sup>24</sup>.

Il Tribunale ritiene la disposizione contrastante inoltre con gli artt. 33 e 111 Cost. «per una intrinseca irragionevolezza e una rottura del principio di concentrazione processuale, dove era all'evidenza da privilegiare»<sup>25</sup>.

Il risultato irragionevole risiederebbe nel fatto che i minori, già coinvolti nel processo di separazione pendente dinanzi dal tribunale ordinario, possono poi essere chiamati dal Tribunale per i minorenni ed essere ascoltati, nel giudizio che riguarda gli ascendenti: tutto ciò darebbe vita ad una proliferazione di processi.

Ci sarebbe inoltre una contraddizione, considerando che in base all'art. 38 disp.att. c.c., i procedimenti di cui all'art. 333 c.c., possono svolgersi anche dinanzi al tribunale ordinario se è pendente un procedimento di separazione e divorzio.

---

<sup>22</sup> DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013, cit.*, p. 545.

<sup>23</sup> Il fatto che ha dato origine al provvedimento di sospensione e di rimessione alla Corte Costituzionale, riguarda un ricorso presentato dai nonni paterni di una minore, in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora, i quali chiedevano di fare accertare il loro diritto a mantenere rapporti assidui con la minore. La nuora aveva manifestato un'ostilità accentuata nei confronti dei nonni, i quali chiedevano quindi al giudice di tutelare il loro diritto e disciplinarne le modalità di esercizio.

<sup>24</sup> Sent. corte cost. 194/2015, punto 1 del *Ritenuto in fatto*.

<sup>25</sup> Sent. corte cost. 194/2015, punto 1 del *Ritenuto in fatto*.

Non solo. L'art. 337 *ter*, c.1, c.c. attribuisce anche ai minori il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale; si verificherebbe l'ipotesi di un procedimento dei nonni innanzi al Tribunale per i Minorenni, mentre il diritto del minore sarebbe fatto valere davanti al Tribunale ordinario<sup>26</sup>.

##### **5. La sentenza Corte cost. n. 194/2015: la disciplina del diritto di visita non è in contrasto con la Costituzione.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194/2015<sup>27</sup> ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, c.1, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dall'art. 96, c.1, lettera c) del D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 .

La Corte ha innanzitutto escluso il difetto di delega, chiarendo che «la giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega è da tempo consolidata nell'affermare che la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal legislatore»<sup>28</sup>.

La Consulta ha inoltre escluso il difetto di razionalità.

La decisione ha destato perplessità, soprattutto da parte di coloro che non ravvisano in capo agli ascendenti un autonomo diritto alla relazione; è stato osservato che «sembra che la Corte abbia perso un'occasione preziosa per censurare, sul piano costituzionale, l'assetto processuale che il legislatore ordinario ha costruito senza un'adeguata riflessione sui costi che lo stesso può generare, sia nell'ordine processuale generale, sia a carico del minore coinvolto in più procedimenti dall'esito potenzialmente divergente»<sup>29</sup>.

Se si riflette sull'ipotesi di un ascendente che decide di far valere il proprio diritto alla frequentazione del nipote, promosso davanti al Tribunale per i Minorenni, in contemporanea ad un giudizio di separazione, instaurato dinanzi al giudice ordinario, ben si coglie l'esigenza di una coordinazione tra i giudici: ecco che forse, proprio in ossequio al principio ispiratore della riforma, quale è quello del superiore interesse del minore, sarebbe stata auspicabile la concentrazione in capo al giudice ordinario.

---

<sup>26</sup> Sul punto, VASSALLO G., *Diritto dei nonni di vedere i nipoti*, cit.

<sup>27</sup> Sent. n. 194 del 8 luglio 2015, pubblicata in G.U. il 30 settembre 2015 n. 39. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata sia dal Tribunale per i minorenni di Bologna, sia da quello di Napoli. La Corte Cost. aveva riunito i giudizi.

<sup>28</sup> Sent. Corte Cost. 194/2015, punto 4.1 del *Considerato in diritto*.

<sup>29</sup> ASTONE F., *Sul diritto del minore*, cit.

### CAPITOLO III

#### LA RELAZIONE NONNI-NIPOTI DOPO IL D.LGS. 154/2013.

#### LE APPLICAZIONI DEI TRIBUNALI.

#### *1. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: con la sentenza Manuello e Nevi, l'Italia viene condannata per il mancato rispetto della vita privata familiare.*

Il tema del diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con gli ascendenti è stato affrontato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Manuello e Nevi c. Italia<sup>1</sup>.

La pronuncia attiene al caso dei signori F. Manuello e P. Nevi, cittadini italiani residenti a Torino, e nonni paterni di una minore, che lamentavano di non avere più potuto frequentare la nipotina.

La vicenda trae origine dal decreto del Tribunale per i Minorenni di Torino, che dispose la sospensione dei rapporti tra nonni paterni e la nipote in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale a carico del figlio, divorziato, accusato di violenza sessuale nei confronti della bambina. Il Tribunale decise di vietare le frequentazioni nonni nipote muovendo dalla considerazione del trauma subito dalla bambina, la quale, rifiutava sia le visite del padre sia, di riflesso, quelle con i nonni paterni.

Nonostante un successivo provvedimento del Tribunale minorile favorevole al ricongiungimento, in seguito alla assoluzione del padre, i servizi sociali avevano dapprima negato l'indicazione di un percorso idoneo ad incontrare la nipote, per poi, infine, formulare un parere negativo alle visite; in conseguenza di tale provvedimento, il Tribunale modificò la propria decisione. I nonni, dopo avere promosso ricorso in Cassazione, dall'esito negativo, decisero di rivolgersi alla Corte di Strasburgo, lamentando la violazione dell'art. 8 Cedu.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo affronta in questa decisione il tema dei legami familiari, si sofferma sul legame genitori-figli, e riflette sulla esistenza del diritto alla relazione affettiva tra nonni e nipoti. Inoltre, indaga sul ruolo dei servizi sociali e si accerta affinché siano state poste in essere tutte le misure necessarie a garantire il diritto di visita alla nipote.<sup>2</sup> La Corte ritiene che «dinanzi alle circostanze che le vengono sottoposte, il suo compito consista nel cercare di stabilire se le autorità nazionali abbiano adottato tutte le misure che si potevano ragionevolmente esigere da

---

<sup>1</sup> Corte Eur.dir. uomo, 20 gennaio 2015, ric. 10/2010. Il testo della pronuncia è consultabile al sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

<sup>2</sup> Sul punto, SPELTA G., *Il lungo percorso per l'affermazione del diritto dei nonni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2015, p.563; SCARCELLA A., *Diritto al rispetto della vita privata familiare. Diritto dei nonni a vedere la nipotina: no a sospensione solo perché il padre è sotto procedimento penale*, in *Quotidiano Giuridico*, 29/01/2015.

loro per mantenere i legami tra i ricorrenti e la nipote e se le stesse abbiano rispettato gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 della Convenzione»<sup>3</sup>.

La Corte osservando che i ricorrenti non avevano più frequentato la nipote dal 2002 e che era ancora attuale il divieto di visita nei loro confronti, sostiene che «secondo i principi elaborati in materia, delle misure che portano a rompere i legami tra un minore e la sua famiglia possono essere applicate solo in circostanze eccezionali»<sup>4</sup> e rammenta di avere già dichiarato che «i legami nonni e nipoti rientrano nei legami familiari ai sensi dell'art. 8 Convenzione»<sup>5</sup>.

Infine, la Corte osserva «che, nel caso di specie, l'impossibilità per i ricorrenti di vedere la nipote è stata la conseguenza, in un primo momento, della mancanza di diligenza delle autorità competenti e, in un secondo tempo, della decisione di sospendere gli incontri»<sup>6</sup>.

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8 Cedu, in quanto «considera che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione»<sup>7</sup>.

La vicenda, che si è svolta immediatamente prima dell'entrata in vigore della riforma del 2012, ma conclusasi con la pronuncia dei giudici di Strasburgo nel 2015, è quindi un monito all'Italia affinché protegga i legami ascendenti nipoti.

## ***2. La giurisprudenza di merito: la Corte d'Appello di Venezia applica il nuovo art. 317 bis, c.c., e consente ai nonni di vedere la nipote.***

La Corte d'Appello di Venezia, con il decreto 24 dicembre 2015<sup>8</sup>, in riforma di quanto stabilito dal Tribunale minorile, ha accolto il reclamo dei nonni che, a causa dei contrasti tra i genitori e tra le famiglie della coppia, avevano interrotto i rapporti con i nipoti; la Corte consente ai nonni di vedere i nipoti.

Un decreto, in linea con quanto stabilito nella sentenza *Manuello e Nevi c. Italia*, che valorizza l'importanza della relazione affettiva dei nipoti con i nonni, «quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte» i cui contatti con questi ultimi

<sup>3</sup> Punto 52 sent. *Manuello e Nevi c. Italia*.

<sup>4</sup> Punto 53 sent. *Manuello e Nevi c. Italia*. La Corte di Strasburgo rammenta a sostegno della propria tesi i casi *Zohu c. Italia*, ric. n. 33773/11 e *Clemeno e altri c. Italia*

<sup>5</sup> Punto 53 sent. *Manuello e Nevi c. Italia*. Si vedano i casi *Kruskic c. Croazia*, 25 novembre 2014, ric.n. 10140/13; *Nistor c. Romania*, 2 novembre 2010, ric. n. 14565/05.

<sup>6</sup> Punto 54 sent. *Manuello e Nevi c. Italia*

<sup>7</sup> Punto 60 sent. *Manuello e Nevi c. Italia*. Sul principio del rispetto della vita privata familiare, tutelato dall'art. 8 Cedu: caso *Bove c. Italia*, 30 giugno 2015, ric. n. 30595/02; caso *Piazzi c. Italia* 2 novembre 2010, ric. n. 36168/09 e, caso *I.S. c. Germania*, 5 giugno 2014, n. 31021/08.

<sup>8</sup> Corte di Appello di Venezia, Sezione Minori Civile, Decreto 20 novembre - 24 dicembre 2015, n. 162

sono considerati dalla Corte portatori di quel «necessario bagaglio di esperienza e culturale» per la formazione della personalità del minore stesso.

La Corte d'Appello di Venezia «rileva che detta istanza trova riscontro nel disposto di cui all'art. 317 *bis* c.c., secondo cui compete agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e se questo diritto venga impedito ad essi è data facoltà di ricorrere al giudice “affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore”».

La Corte chiarisce che la disposizione normativa, pur non attribuendo agli ascendenti un diritto autonomo di visita dei nipoti, valorizza il ruolo di questi nella vita dei minori, nell'educazione e nella formazione.

Inoltre, sottolinea la Corte l'importanza per il minore della conoscenza e della presenza dei nonni, ai fini di una piena consapevolezza delle proprie origini.<sup>9</sup>

Per tali considerazioni la Corte incarica il Servizio sociale del Comune di Treviso di organizzare un incontro tra nonni e nipoti in un ambiente idoneo e protetto, alla presenza dei genitori e di operatori sociali, al fine di permettere ai minori di conoscere i nonni e poter instaurare con loro un rapporto.

Un provvedimento che è inoltre rispettoso di quanto stabilito nella causa Manuello e Nevi c. Italia; in conseguenza della sentenza di condanna, sullo Stato incombe l'obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata o familiare di cui all'art. 8 Cedu, adottando misure concrete e adeguate.<sup>10</sup>

### ***3. La giurisprudenza di legittimità: la Cassazione mantiene il proprio orientamento e non riconosce in capo agli avi un autonomo diritto di visita.***

La Cassazione, nella sent. n. 8100/2015<sup>11</sup>, decide una controversia svoltasi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 219/2012, e chiarisce ulteriormente che la L. 54/2006, che ha novellato l'art. 155 c.c. non attribuisce agli ascendenti «un autonomo diritto di visita, ma affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nella articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata del minore».

La Suprema Corte ha respinto il reclamo proposto dai nonni paterni di una minore, i quali lamentavano l'impossibilità di frequentare la nipote. Il Tribunale per i Minorenni di Trieste, con

---

<sup>9</sup>Il delicato tema del diritto a conoscere le proprie origini ha avuto un percorso difficoltoso in Italia: fino al 2013, residuava ancora una sola ipotesi in cui era vietata la conoscenza delle proprie radici, rappresentata dall'ipotesi del “parto anonimo”. Grazie alla sent. cost. n. 278/2013, anche questo limite è stato superato. Da questa sentenza, sulla quale ha fortemente inciso la condanna dell'Italia inflitta dai giudici di Strasburgo nella sentenza Godelli, è stato inaugurato un nuovo orientamento più attento alla conoscenza e al rispetto delle origini di ciascun individuo. V. Trib. min. Firenze, sez. civile, ord. 7 maggio 2014.

<sup>10</sup> VASSALLO G., *I nonni hanno il diritto di frequentare i nipoti per una crescita equilibrata*, pubblicato il 04.03.2016, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

<sup>11</sup> Cass. Civile, Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8100. Discute la sentenza A. ARCERI, *Diritto alla genitorialità e rapporto tra minore e nonni nell'affidamento condiviso*, in *Fam e dir.*, 2/2006, p.154.

decreto del 18 dicembre 2013, aveva revocato le disposizioni del precedente decreto del 18 luglio 2012 relative alla previsione di un progressivo riavvicinamento tra nipote e nonni paterni, mantenendo però fermo l'affidamento dell'adolescente ai servizi sociali. Il Tribunale per i minorenni di Trieste prendeva atto dell'espresso rifiuto della nipote, esternato ripetutamente, alla frequentazione dei nonni: una negazione che traeva origine dalla conflittualità che caratterizzava il rapporto dei genitori della minore con i nonni paterni. La nipote infatti rifiutava di incontrare i nonni per non rischiare di essere coinvolta in un conflitto con i genitori.

Gli ascendenti paterni sottolineavano la propria disponibilità alla frequentazione della nipote e lamentavano la violazione degli artt. 29 Cost. e 155 c.c.: essi consideravano il provvedimento gravemente lesivo dell'interesse del minore, in quanto la figura del nonno è da ritenersi fondamentale nella crescita e nello sviluppo di un bambino. La Suprema Corte respinge il reclamo dei nonni, ritenendo decisivo il rifiuto della minore ad incontrarli.

La Corte sostiene che «al giudice è affidato il potere di emettere i provvedimenti che tengano conto dell'interesse prevalente del minore e che si prestino alla maggiore flessibilità e modificabilità possibile in relazione alla finalità di attuare la miglior tutela in favore del minore».

La Suprema Corte, infine, dedica attenzione alla decisione dei giudici di merito, sottolineando come i giudici stessi abbiano «voluto evitare al minore di trovarsi al centro di un conflitto intrafamiliare la cui risoluzione non spetta certamente al minore».

Nel caso in questione, la Corte, ritiene sacrificabile il diritto dei nonni alla relazione con la nipote, in quanto vi è un espresso rifiuto della stessa alla frequentazione: con la sentenza n.8100 del 2015, la Cassazione intende tutelare il superiore interesse del minore, preservando la nipote «da una situazione di conflitto che determina nel minore una condizione ansiogena e non rispondente alle sue esigenze di serenità nella crescita»



## CONCLUSIONI

Come ampiamente analizzato *supra*, alla luce della L. n. 219/2012 e del relativo decreto attuativo, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico significative novità in tema di rapporti di parentela. Il novellato art. 74 c.c. consente di collegare il vincolo di parentela «al fatto procreativo e non già al matrimonio, consentendo l'instaurazione di vincoli giuridici per le persone discendenti da un medesimo stipite senza che il carattere legittimo oppure naturale della filiazione rilevi»<sup>1</sup>. L'introduzione del principio dell'unicità del figlio consente da un lato il superamento della discriminazione tra figli legittimi e naturali, e dall'altro conferma la presenza nell'ordinamento di diverse forme di famiglie, di modelli familiari che non possono più essere ricondotti esclusivamente al matrimonio e alla famiglia cd. nucleare.

Conseguentemente, il riconoscimento dell'esistenza del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, può essere affermata nei confronti di *tutti* i nonni: esistono le famiglie (con un padre e una madre, monoparentali, omogenitoriali, miste etc.), esistono i legami, e non vi è più l'arcaica distinzione tra nonni legittimi e naturali.

La questione del riconoscimento in capo agli avi di un vero e proprio diritto è tutt'altro che pacifica<sup>2</sup> in dottrina: alcuni Autori sostengono che l'art. 317 *bis*, c.c., attribuisca agli ascendenti un autonomo diritto soggettivo a mantenere rapporti con i nipoti; secondo altri, invece, il diritto è esclusivamente configurabile in capo al minore. Orientamento, quest'ultimo, condiviso dalla Cassazione, che però, nelle proprie decisioni, ha puntualmente riconosciuto e sottolineato l'importanza della presenza della figura del nonno nella vita del minore. Vorrei soffermarmi su una possibile conseguenza che potrebbe discendere dal riconoscimento dell'esistenza di un diritto a mantenere relazioni significative in capo agli avi: nel caso di violazione del diritto del nonno a frequentare il nipote, quindi se gli fosse impedito dai genitori di vedere il nipotino, sarebbe risarcito?<sup>3</sup> Il danno conseguente alle sofferenze, troverebbe ristoro?<sup>4</sup> Pensiamo a quelle situazioni familiari complesse,

---

<sup>1</sup> CLARIZIA O., *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2014, 3, 10597.

<sup>2</sup> Cap. 2, par. 3.

<sup>3</sup> BASINI, G.F., *La nonna, Cappuccetto Rosso, e le visite: del c.d. "diritto di visita" degli avi*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 5, 433.

<sup>4</sup> La Cassazione, con sent. n. 29735 del 2013, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima di un incidente stradale. I giudici hanno stabilito la risarcibilità del danno da sinistro stradale, anche se i nonni non erano conviventi della vittima (mutando il proprio orientamento che riteneva essenziale il requisito della convivenza dei parenti): i nonni sono stati definiti, nel caso di specie «supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa che li lega maggiormente nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti». Il testo della sentenza è consultabile al sito [www.altalex.com](http://www.altalex.com).

nelle quali la conflittualità riguarda lo schema verticale della famiglia (i rapporti genitori-nonni, appunto) e i cui effetti si ripercuotono sulla serenità del minore<sup>5</sup>.

L'art. 317 *bis*, c.c., come riformato, riconosce il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi, e nel caso di violazione di tale prerogativa, di adire il giudice per i provvedimenti opportuni *nell'interesse del minore*. Per effetto della modifica apportata dall'art. 38 disp. att. cod.civ.<sup>6</sup>, gli ascendenti possono adire il Tribunale per i Minorenni: la scelta del legislatore solleva non poche perplessità. Come è stato sottolineato da autorevole dottrina, se analizziamo la norma all'interno del sistema, la soluzione prescelta «non si dimostra del tutto consonante con la riorganizzazione dei procedimenti minorili»<sup>7</sup>: sarebbe infatti da ritenersi preferibile attribuire tali procedimenti al Tribunale ordinario, perché, proprio a seguito della Riforma della filiazione, sono stati ad esso attribuiti tutti i procedimenti nei quali si discute della frequentazione e del regime di visita del minore.<sup>8</sup> Riflettendo, inoltre sulla eventuale esistenza di un giudizio di separazione, o di divorzio, pendente dinanzi al Tribunale ordinario, ben si possono cogliere le problematiche che potrebbero sorgere a seguito dell'instaurazione di un procedimento da parte del nonno davanti al Tribunale minorile. Potrebbe riuscire una buona coordinazione tra i due Tribunali? L'eventuale audizione del minore, come sarebbe affrontata? Sarebbe quindi auspicabile individuare un giudice unitario.

Infine, una breve riflessione circa il diritto degli ascendenti ed il loro intervento nei processi di separazione e divorzio: la novella del 2012, attribuisce agli ascendenti un potere di intervento in tal senso? Il nuovo art. 317 *bis*, c.c., non sembra di per sé legittimare un intervento dei nonni nella separazione, anche se non deve ritenersi del tutto esclusa la possibilità che, in futuro, una tale facoltà possa essere attribuita ai nonni. Sotto questo profilo, come è stato sostenuto, a mio avviso correttamente, «è auspicabile che i nonni sappiano preservare anche nel momento del conflitto il bagaglio di ragionevolezza ed esperienza di cui sono portatori e si adoperino per svolgere una funzione di mediazione tra i genitori e non già di appoggio fazioso o strumentale di uno di essi»<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> ARGESE A., *Rapporti del minore con le famiglie*, pubblicato dal 10/04/2015 ed estratto dal libro *Interesse del minore a procedure giudiziarie*. Consultabile al sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

<sup>6</sup> Cap. 2, par. 4.

<sup>7</sup> DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.*, 5/2014, p. 544.

<sup>8</sup> DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013, cit.*

<sup>9</sup> DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013, cit.*

## BIBLIOGRAFIA

AL MUREDEN E., *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale*, in *Giur.it*, 5/2014.

AMRAM D., D'ANGELO A., (a cura di), *La famiglia e il diritto fra diversità relazionali ed iniziative dell'Unione Europea*, in *Quad. Riv. civ.*, n. 18, 2011.

ARCERI A., *Diritto alla bigenitorialità e rapporto tra minore e nonni nell'affidamento condiviso*, in *Fam. e dir.*, 2/2016, pp. 154-160.

ARGESE A., *Rapporti del minore con le famiglie*, pubblicato dal 10/04/2015 ed estratto dal libro *Interesse del minore a procedure giudiziarie*. Consultabile al sito [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

ASTONE F., *Sul diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i nipoti, tra best interest del minore e nuove aspettative degli ascendenti*, in *Giur. cost.*, 5/2015.

ATTENA R., *Diritto di visita degli avi e relazione personale con i nipoti*, in *Nuova Giur. Civ.*, 3/2004.

BASINI G.F., *La nonna, Cappuccetto Rosso, e le visite: del c.d. "diritto di visita" degli avi*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2006, 5, p. 433 ss.

BIANCA C.M., *Istituzioni di Diritto Privato*, Giuffrè Editore, 2014.

BIANCA M., *Il diritto del minore all'"amore" dei nonni*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2/2006.

BUFFONE G., *Sull'intervento dei nonni nel giudizio di separazione*, 26 ottobre 2009, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

CLARIZIA O., *Innovazioni e problemi aperti all'indomani del decreto legislativo attuativo della riforma della filiazione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2014, 3, 10597.

COSTANTINI F., *Nota in tema di potestà dei genitori*, in *Giur.It.*, 6/2008.

DANOVI F., *Il d.lgs. n. 154/2013 e l'attuazione della delega sul versante processuale: l'ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva*, in *Fam. e dir.*, 5/2014.

FAMIGLIETTI G., *Filiazione e procreazione*, 2013, p. 4 in [www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)

FERRANDO G., *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corr. Giur.*, 4/2013, p. 525

FIGONE A., *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Giappichelli Editore, 2014.

IRTI C., *Il diritto del minore all'affetto dei nonni non trova voce in giudizio*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2010, 1, pp. 31 ss.

LENTI L., *La sedicente riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ.*, 4/2013, p. 202

LENTI L., LONG J., *“Diritto di famiglia e servizi sociali”*, Giappichelli, 2014.

MANFREDINI A.D., *Istituzioni di Diritto Romano*, II ed., Giappichelli, 2001.

MOROZZO DELLA ROCCA P., *La nuova disciplina della filiazione*, Maggioli Editore, 2014.

PARADISO M., *Corso di Istituzioni di Diritto Privato*, Giappichelli, 2010.

PILLONI M., *La filiazione dopo il d. legisl. 28 dicembre 2013, n.154: breve excursus sui profili processuali incisi dalla riforma*, in *Studium Iuris*, 7-8/2014, pp. 789-798.

ROSSI CARLEO L., *Status e contratto nel mosaico della famiglia*, in *Dir. Fam. e delle Persone*, 1/2016, pp. 221 e ss.

SAVI G., *Nonni e nipoti: dalla supgenza intrafamiliare al diritto a mantenere rapporti significativi*, in *Dir. fam. e delle persone*, 2/2015.

SCARCELLA A., *Diritto al rispetto della vita privata familiare. Diritto dei nonni a vedere la nipotina: no a sospensione solo perché il padre è sotto procedimento penale*, in *Quotidiano Giuridico*, 29.01.2015.

SESTA M., *Manuale di Diritto di Famiglia*, Cedam, 2015.

SESTA M., *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. Civ.*, 1/2014.

SPELTA G., *Il lungo percorso per l'affermazione del diritto dei nonni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2015, pp. 563-567

TORRENTE A., SCHLESINGER P., *Manuale di Diritto Privato*, Giuffrè Editore, 1999.

VASSALLO G., *Diritto dei nonni di vedere i nipoti: dubbi di costituzionalità sulla competenza*, in *www.altalex.com*, pubblicato il 03.06.2014

VASSALLO G., *I nonni hanno il diritto di frequentare i nipoti per una crescita equilibrata*, in *www.altalex.com*, pubblicato il 04.03.2016.

## SITOGRAFIA

[www.altalex.com](http://www.altalex.com)

[www.deJure.org](http://www.deJure.org)

[www.diritto.it](http://www.diritto.it)

[www.duitbase.it](http://www.duitbase.it)

[www.foro.it](http://www.foro.it)

[www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)

[www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.gruppodipisa.it](http://www.gruppodipisa.it)

[www.jusexplorer.it](http://www.jusexplorer.it)

*Desidero ringraziare la Prof.ssa Paola Bastianoni per avermi aiutato ed incoraggiato ad intraprendere questo entusiasmante percorso di studi, e la Prof.ssa Daniela Leban per il tempo che mi ha dedicato ed i suoi preziosi consigli.*

*Ringrazio, inoltre, la Dott.ssa Licia Barrocu, per la sua cortesia ed il suo costante sostegno, e la tutor Dott.ssa Loredana Catalano per la disponibilità.*